

STATUTO "DMO TERRE DI SIENA ETS"

ART.1

(Denominazione e Sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION TERRE DI SIENA" in breve "DMO TERRE DI SIENA", di seguito denominata "associazione", con sede legale in Siena. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "DMO TERRE DI SIENA Ente del Terzo Settore", in breve "DMO TERRE DI SIENA ETS".

ART.2

(Scopo e Oggetto Sociale)

L'associazione si occupa della gestione, della valorizzazione e del coordinamento di prodotti turistici inerenti l'ambito Terre di Siena così come individuato dalla Legge della Regione Toscana n. 86 del 20 dicembre 2016 e di tutti gli elementi che riguardano la rete di strade secondarie a basso traffico diffuse nel territorio senese e inserite nel "progetto Strade di Siena". Progetto che individua "itinerari e percorsi escursionistici fuori strada e ibridi, dedicati al turismo attivo e outdoor, al cicloturismo, al turismo equestre e al turismo a tema religioso. Tra gli obiettivi principali che l'associazione si pone possiamo includere: a) la promozione integrata e sistematica del territorio che ospita i suddetti prodotti turistici, comunicandone una immagine univoca ed esaltandone le peculiarità; b) l'adeguamento delle strutture di accoglienza per gli utilizzatori dei suddetti prodotti turistici; c) lo sviluppo della collaborazione tra gli operatori della filiera turistica presenti nell'area di interesse; d) la formazione degli operatori turistici; e) la fornitura di supporto e di consulenza ai soggetti del territorio per superare eventuali lacune gestionali; f) il supporto alla costruzione di prodotti turistici ispirati ai criteri di sostenibilità socio economica, culturale e ambientale così come individuati dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ed ogni altra attività diretta alla maggiore diffusione e conoscenza degli stessi criteri; g) l'offerta di tutta una serie di servizi di interesse generale finalizzati alla promozione e alla valorizzazione delle risorse turistiche del territorio; h) il supporto alle amministrazioni locali, alla Regione Toscana e all'Agenzia Regionale di Promozione Turistica per la costruzione di prodotti turistici inerenti le finalità del presente statuto anche attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro misti aperti alla partecipazione dei suddetti soggetti.

In particolare l'associazione vuol creare una visione strategica incentrata su un approccio organico, partecipato e rappresentativo, capace di coinvolgere in maniera strutturale e duratura gli Enti pubblici e privati del territorio, valorizzando l'offerta turistica e aumentandone l'attrattività. Sarà attività propria dell'associazione quella:

- di costituire la governance delle politiche turistiche, mirando a integrarle nelle scelte strategiche territoriali provinciali e regionali;
- definire un format in grado di misurare il grado di attrattività dei prodotti turistici sulla base della percorribilità dei percorsi, sullo stato delle infrastrutture con la presenza dei servizi dedicati ai turisti e sulla loro bellezza;
- di promuovere, organizzare, gestire, aggiornare le informazioni sull'offerta turistica locale;
- di qualificare i servizi e i prodotti turistici, anche promuovendo gli studi, la ricerca di mercato e la formazione;
- di creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo e nello sviluppo dei prodotti turistici;
- di rafforzare il sistema di offerta, di coordinamento in maniera unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica avviando un presidio di marketing strategico;
- di coordinare la promozione dei prodotti turistici di concerto con i soggetti pubblici e privati.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:

a) gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui; b) gestire direttamente, o aderire, centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, aree di sosta, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo; c) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali; d) dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari; e) stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero; f) svolgere qualsiasi altra attività strumentale al raggiungimento delle finalità associative.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di SIENA in particolare nell'ambito turistico Terre di Siena così come individuato dalla Legge della Regione Toscana n. 86 del 20 dicembre 2016. Nel perseguimento delle sue finalità l'associazione può compiere le operazioni necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione, anche in sede di costituzione, a enti, o altre forme associative svolgenti attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui sopra, nel rispetto delle norme di legge.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3

(Attività di interesse generale)

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale del 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.4

(I Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono far parte dell'Associazione: persone fisiche e enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti: - condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione; - accettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno; - prestare la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 5

(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta (in base alla modulistica predisposta dall'Associazione) da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6

(Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; gli enti sono rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualunque sia la dimensione del proprio corpo sociale.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;

4) Organo di Controllo (eventuale);

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8**(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi

ART. 9**(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10**(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11**(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti e delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 (tre) a 9 (nove) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 2 (due) mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

(Il Segretario)

Il segretario rimane in carica per 3 (tre) anni e svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento tale incarico verrà espletato da persona designata da chi presiede la riunione. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative necessarie e/o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione. Il Segretario cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo ai pagamenti e alla tenuta delle scritture contabili, con l'ausilio di consulenti interni ed esterni.

ART. 15

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo ai pagamenti e alla tenuta delle scritture contabili, con l'ausilio di consulenti interni ed esterni.

ART. 16

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

Se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18

(Destination Manager)

Il Consiglio Direttivo può nominare un Destination Manager e stabilire la durata del suo incarico e le sue funzioni specifiche. A carattere generale, il Destination manager deve coinvolgere gli attori locali, coordinare l'operato delle figure e degli Enti coinvolti nella DMO, determinare le politiche associative di promozione, comunicazione e marketing, relazionarsi con le Istituzioni, ricercare eventuali nuovi canali di finanziamento per il sostegno delle attività istituzionali, collaborare insieme al Consiglio Direttivo a redigere un Piano di Programma Annuale che dovrà essere discusso dall'Assemblea generale. Il medesimo Destination Manager può essere rinominato più volte.

ART. 19

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa, (ove ne ricorrano i presupposti) da sottoporre in unica data all'Assemblea che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione e rimanere a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura ed essere depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore in seguito all'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 26

(Volontari e assicurazione)

Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Scioglimento e Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Siena 17 ottobre 2023

Il Segretario

AMERIGO DE CATALDO

Handwritten signature of Amerigo De Cataldo in black ink, written over a horizontal line.

Il Presidente

SERENA BLANCIARDI

Handwritten signature of Serena Bianciardi in black ink, written over a horizontal line.